

L.R. n. 32 del 2 maggio 1990

**NORME PER LO STUDIO LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E L' USO SOCIALE DI
ALCUNE CATEGORIE DI BENI CULTURALI E IN PARTICOLARE DEI DIALETTI E
DELLE TRADIZIONI POPOLARI DELLA LIGURIA.**

Bollettino Ufficiale Regionale n. 11 del 23 maggio 1990

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione promuove coordina e favorisce la tutela la conservazione la valorizzazione e l' uso sociale dei beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Categorie di beni tutelati)

Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti: a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico - sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse; b) rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l' alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita; c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile; d) feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.

ARTICOLO 3

(Comitato scientifico)

1. E' istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell' Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell' ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico - letterario etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione. 2. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

ARTICOLO 4

(Compiti del Comitato)

Al Comitato scientifico di cui all' articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare alla Giunta regionale proposte per l' inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all' articolo 5;
- b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico - linguistico regionale;
- c) elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

ARTICOLO 5

(Centro regionale di documentazione)

1. Per gli scopi di cui alla presente legge la Regione istituisce nell' ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri. 2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati nelle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici. 3. La prima dotazione del Centro e' costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione con le relative attrezzature.

ARTICOLO 6

(Compiti del Centro)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all' articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 ed in particolare oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in materia di inventariazione e catalogazione: a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali l' Università gli Istituti di ricerca Associazioni e singoli studiosi; b) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati; c) cura l' acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all' articolo 2 in forma scritta fotografica grafica o audiovisiva sia direttamente sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione; d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore; e) assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme fissate in apposito regolamento del materiale raccolto con l' obbligo dell' impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori nonché con l' obbligo dell' approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali; f) cura la realizzazione col materiale raccolto di libri e pubblicazioni dischi audio e vidiocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire gratuitamente a musei biblioteche istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio; g) promuove iniziative di diffusione quali conferenze tavole rotonde proiezioni interventi coordinati con mondo della scuola corsi di aggiornamento per insegnanti.

ARTICOLO 7

(Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7)

Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:

a) corsi seminari di studio dibattiti e conferenze;

b) elaborazione e stampa di pubblicazioni;

c) istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;

d) incentivazione delle rappresentazioni teatrali delle pubblicazioni delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale e linguistico etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;

e) dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti; sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 8

(Norma finanziaria)

omissis

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.